

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita, per trasformazione dell'Associazione denominata "UNIONE MUSICALE – ONLUS", una fondazione denominata "FONDAZIONE UNIONE MUSICALE ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Fondazione**").

1.2 Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Torino.

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Scopo e attività di interesse generale

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività volte a favorire la diffusione e la conoscenza della pratica concertistica dell'attività musicale.

3.2 Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi delle prestazioni di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in ambito musicale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'organizzazione di master-class e concorsi di esecuzione musicale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, in campo musicale, incluse attività editoriali avvalendosi, se del caso, della propria testata "I Concerti dell'Unione Musicale", con il modus operandi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- c) interventi a distanza, con copertura del relativo costo, a sostegno di giovani esecutori, per facilitarne il perfezionamento delle tecniche afferenti all'uso concertistico di uno strumento musicale per il quale abbiano specifiche attitudini e capacità, a norma di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione organizza concerti, sia di giovani talenti sia di interpreti affermati, quali solisti, ovvero quali componenti di formazioni concertistiche, promuovendo iniziative tese a dare una rappresentazione più vasta, viva e completa della cultura musicale, con il precipuo intento di creare nuove leve di pubblico, soprattutto giovanile, e di proporre specifiche iniziative che risultino atte a promuovere il costante rinnovamento del pubblico.

3.3 Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può collaborare con Enti, Associazioni, Società, sia pubbliche sia private, e con persone che, operando nel mondo della cultura, si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa. Essa può altresì aderire ad altri enti di diritto privato che abbiano finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Attività diverse

4.1 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse

rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo scopo principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente Statuto.

4.2 La Fondazione inoltre, per favorire il conseguimento del suo scopo, può svolgere attività di gestione di sale teatrali destinate a pubblico spettacolo, delle quali la Fondazione stessa abbia la disponibilità anche solo in qualità di comodataria.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio e entrate - divieto di distribuzione degli utili

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal patrimonio minimo;
2. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa, e/o deliberata dal Consiglio Direttivo, a incremento del patrimonio;
3. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del patrimonio;
4. dall'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio;
5. dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

6.2 La Fondazione trae le proprie risorse:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
4. dagli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui sopra all'articolo 3;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

6.5 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vicepresidente o i Vicepresidenti, ove nominati;
- il Direttore;
- il Segretario, ove nominato;
- il Direttore Artistico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

È inoltre possibile l'attribuzione da parte del Consiglio Direttivo di cariche onorarie.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto, secondo le determinazioni del Presidente al momento della predisposizione dell'elenco di cui al successivo comma 8.3, da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati secondo le modalità di cui infra.

8.2 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi - a eccezione del Presidente, che dura in carica 5 (cinque) esercizi - con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e possono essere riconfermati senza limiti, fermo restando che gli amministratori che abbiano compiuto 80 anni alla data di scadenza del mandato non potranno essere rinominati, salvo unanime consenso degli amministratori uscenti.

8.3 Entro il 31 gennaio dell'anno in cui viene a scadenza il mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo uscente l'elenco dei candidati a comporre il nuovo Consiglio Direttivo e, tra questi, designa fino a due Vicepresidenti.

8.4 Il Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto della procedura di cui al comma che precede, nomina i nuovi amministratori con le maggioranze di cui infra. In ogni caso, gli amministratori uscenti si ritengono prorogati fintanto che non si sia provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo.

8.5 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un amministratore, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio Direttivo in carica, previa designazione del candidato ovvero dei candidati da parte del Presidente, con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione. Se l'amministratore cessato ricopriva anche la carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, su designazione del Presidente, nomina un nuovo Vicepresidente.

8.6 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore e/o al Segretario, se nominato.

8.7 Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno. Gli atti delegati a eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio Direttivo.

8.8 I componenti del Consiglio Direttivo, quale che sia la carica ricoperta, svolgono la loro attività a titolo gratuito; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, il compenso del Direttore, del Direttore Artistico, dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisore legale dei conti nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 9 - Altri poteri del Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo provvede, se del caso e nei limiti e alle condizioni di legge, alle modifiche del presente Statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il

Bilancio preventivo, il Bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il Bilancio sociale.

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di due Vicepresidenti, da uno degli stessi con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

10.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso di due Vicepresidenti, da uno degli stessi secondo l'ordine di età o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

10.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

10.4 La riunione del Consiglio Direttivo è comunque validamente costituita se sono presenti tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

10.5 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

10.6 Devono essere approvate da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo le deliberazioni aventi a oggetto la nomina del Presidente, ove richiesto, l'estinzione della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.

10.7 Nelle deliberazioni aventi a oggetto la revoca di un consigliere, quest'ultimo non prende parte alla votazione.

10.8 L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

10.9 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza dei due terzi il Presidente, il quale dura in carica 5 (cinque) anni, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

11.2 Il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

11.3 Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

11.4 Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, nominati secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Statuto, durano in carica per un periodo non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo.

11.5 Il Vicepresidente o, in caso di due Vicepresidenti, quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Direttore

Per la gestione amministrativa della Fondazione il Consiglio Direttivo nomina, e, se del caso, revoca, il Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e compenso. Il Direttore può, altresì, dare esecuzione alle deliberazioni consigliari.

Articolo 13 – Segretario

13.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revoca, il Segretario, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

13.2 La carica di Direttore e la carica di Segretario possono essere attribuite alla medesima persona.

Articolo 14 – Direttore Artistico

14.1 Il Consiglio Direttivo nomina, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revoca, il Direttore Artistico, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e compenso.

14.2 Il Direttore Artistico provvede all'ideazione e alla realizzazione dei programmi musicali della Fondazione, così come approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16 - Bilancio preventivo

16.1 Il Bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e

finanziarie disponibili o preventivabili, le attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

16.2 Il Bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

17.1 Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

17.2 Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il Bilancio sociale, approvato dal Consiglio Direttivo nei termini stabiliti per il Bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

17.3 Il Consiglio Direttivo documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

17.4 Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio secondo quanto previsto dal presente Statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo settore.

Articolo 18 - Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da 3 (tre) membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

18.2 L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca dei suoi membri, i quali possono essere rinominati,

fatti salvi i limiti di legge.

18.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.4 In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

18.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del Revisore legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.6 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il Bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

18.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Estinzione

20.1 Il Consiglio Direttivo, accertatene le condizioni, può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli amministratori, i quali nominano, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone, se del caso, anche il relativo compenso.

20.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - Norme finali. Giurisdizione e Foro competente

22.1 La Fondazione è soggetta alla legge italiana e per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge italiana di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

22.2 Le controversie saranno rimesse al Foro di Torino.

Firmato:

Angelo BENEZIA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di quattordici pagine, è copia conforme dell'allegato "E" all'atto a mio rogito del 5 novembre 2024, repertorio n. 87.666/19.284, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 7 novembre 2024 al n. 51086 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 7 novembre 2024